

rapporto a tempo pieno con inquadramento nel II livello del c.c.n.l. Multiservizi; che ha svolto mansioni di facchino; che dal mese di giugno 2013 è stato destinato a svolgere le sue mansioni esclusivamente presso sedi dell'ENEL che aveva affidato in appalto alla [REDACTED] servizi di facchinaggio; che è stato licenziato con lettera del 24 febbraio 2014 a decorrere dal 15 marzo 2014, per cessazione dell'appalto; che è subentrata in tale appalto la soc. [REDACTED] S.r.l. assumendo solo alcuni lavoratori già assegnati all'appalto modificando il parametro orario; che, apertasi la fase di consultazione sindacale prevista dal contratto collettivo, la [REDACTED] adducendo una incongruità tra il numero degli addetti e delle ore mensili ed i servizi richiesti dall'ente appaltante, si è dichiarata disposta ad assumere solo alcuni lavoratori; che il 26 marzo 2014 la [REDACTED] ha dichiarato di aver assunto sette lavoratori della ditta uscente muniti dei requisiti previsti dal c.c.n.l. e di essere disposta ad assumerne altri 11, privi dei requisiti, per 14 ore settimanali; che la [REDACTED] non ha mai fornito giustificazioni in merito alla mancata assunzione di tutti i lavoratori interessati né ha indicato i termini e le condizioni del nuovo contratto di appalto così da documentare eventuali modifiche peggiorative rispetto al contratto stipulato dalla [REDACTED]; che esso ricorrente, con raccomandata spedita il 24 aprile 2014 e ricevuta il successivo 5 maggio, ha contestato la mancata assunzione ed ha offerto le proprie prestazioni.

Tanto premesso, il ricorrente ha sostenuto di aver diritto, in base alle specifiche clausole del contratto collettivo di settore, all'assunzione alle medesime condizioni già in essere quando era dipendente della [REDACTED]. Ha pertanto chiesto che la società convenuta venga condannata alla costituzione del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato full-time, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni maturate a far data dal 16.03.2014.

La società [REDACTED] S.r.l., costituitasi con memoria difensiva depositata l'8 giugno 2015, ha, in via preliminare, eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, giacché, atteso che tra le parti non si è mai instaurato alcun rap-



porto di lavoro e che la propria sede si trova a Marghera (VE), competente per territorio a decidere della controversia è il Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro. Sempre in via preliminare ha eccepito la decadenza dall'azione ex art. 32 del c.d. Collegato Lavoro, avendo il ricorrente introdotto il ricorso oltre i termini stabiliti *ex lege*. Nel merito ha poi esposto che i termini, le modalità e le condizioni dell'appalto sottoscritto dalla convenuta non erano gli stessi in precedenza applicati alla società ██████████ S.r.l., essendo mutati l'ambito territoriale e l'attività da svolgere; che l'elenco dei lavoratori già adibiti al precedente appalto conteneva 30 nominativi; che, in realtà, alcuni dei lavoratori inclusi nella lista risultavano estranei alle sedi Enel di competenza della società convenuta, giacché solo 8 lavoratori svolgevano a tempo pieno attività lavorativa presso tali sedi, mentre gli altri, tra cui il ricorrente, vi si recavano solo occasionalmente, essendo addetti anche ad altri appalti; che, comunque, essa convenuta si è mostrata disponibile all'assunzione, a tempo parziale, anche dei lavoratori non aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro; che, all'uopo, ha in più di un'occasione proposto l'assunzione al ricorrente per 14 ore settimanali; e che lo stesso ha sempre rifiutato.

Ha pertanto chiesto che sia dichiarata, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Giudice adito; nel merito, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità, per decadenza dall'azione, ovvero che il ricorso sia rigettato; in via subordinata, che sia ordinata la costituzione del rapporto di lavoro per 14 ore settimanali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare fondata l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito sollevata dalla società convenuta.

Ed invero, nel caso di specie è pacifico che tra le parti non si è instaurato alcun rapporto di lavoro, sicché non può essere invocato né il foro del luogo di insorgenza del rapporto lavoro né quello della dipendenza aziendale, che presuppone che il lavoratore sia già addetto alla dipendenza al momento dell'atto



di interruzione. Pertanto, l'unico foro invocabile è quello della sede della società convenuta in giudizio per l'accertamento dell'obbligo, a carico della medesima, di assunzione del ricorrente (v. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 21506/2013; Cass. civ. sez. lav. n. 8042/2002; Tribunale di Genova del 24.11.2008; Cass. civ. sez. lav. n. 14666/2000).

Nel caso *de quo*, risulta pacifico che la [REDACTED] S.r.l. abbia sede legale, nonché sede operativa, in Marghera/Venezia, alla via de [REDACTED]

Il Giudice competente a conoscere della domanda formulata deve essere quindi individuato nel Tribunale di Venezia.

2. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (si fa riferimento indicativo, avuto riguardo al carattere non vincolante delle dette tabelle, allo scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, applicabile anche alle cause di valore indeterminabile). Si ritiene potersi operare una riduzione dei valori medi delle dette tabelle anche oltre il minimo in considerazione dell'unica questione di diritto esaminata e della limitata attività difensiva svolta.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED], con ricorso depositato il 28 novembre 2014, così provvede:

1. - dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Venezia;



2. assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al Giudice competente;
3. condanna [REDACTED] al pagamento, in favore della soc. [REDACTED] S.r.l. delle spese di giudizio che liquida in complessivi €2.070,00#, di cui €270,00# per spese generali, ed €1.800# per compensi, oltre IVA e CPA.

Roma, 18 giugno 2015

Il Giudice
dot. Antonio M. Luna

